

## **DELIBERA N. 166/08/CSP**

**Approvazione dello schema del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi , adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 luglio 2008;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, "Testo unico della radiotelevisione", ed in particolare l'articolo 44, comma 4;

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

VISTA la delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003, recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi";

VISTA la delibera n. 164/06/CSP del 22 novembre 2006, recante "Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle modalità di attuazione della delibera n. 185/03/CSP approvativa del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi ";

TENUTO CONTO delle risultanze della predetta consultazione pubblica indetta con delibera n. 164/06/CSP, da cui sono emersi elementi di criticità nell'applicazione del vigente regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori televisivi;

RILEVATO che le criticità riscontrate riguardano, in particolare :

- la definizione del ruolo e della partecipazione del produttore indipendente alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera , ai fini dell'attribuzione di quote di diritti residuali;
- l'esatta individuazione dei diritti oggetto della negoziazione ;
- l'estensione temporale dei diritti di utilizzazione delle produzioni audiovisive, alla luce dello sviluppo tecnologico e di mercato ;
- le modalità di negoziazioni tra le parti;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 185/03/CSP, ha adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, un regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, riservandosi di rivedere i criteri anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione;

CONSIDERATO che il quadro tecnologico e competitivo in essere al momento della emanazione della delibera n. 185/03/CSP risulta notevolmente mutato in conseguenza dell'incremento dei mezzi di distribuzione delle opere audiovisive determinato dall'introduzione presso il pubblico di piattaforme digitali quali la televisione digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché la diffusione di contenuti attraverso la rete Internet;

RILEVATO che l'articolo 10, comma 5, del contratto di servizio per il triennio 2007-2009 stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai – Radiotelevisione italiana spa ed approvato con decreto ministeriale del 6 aprile 2007 ha sancito l'impegno della concessionaria pubblica, anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti residuali, a condurre relativamente alle opere audiovisive realizzate da produttori indipendenti (anche in regime di appalto) negoziazioni eque, trasparenti e distinte in relazione a: ciascun diritto oggetto di negoziazione; ciascuna piattaforma/modalità trasmissiva; il numero dei passaggi; la durata massima temporale di tali negoziazioni compatibile con l'accesso ai finanziamenti europei del programma Media, secondo quanto stabilito dall'Autorità in materia di diritti residuali;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario un adeguamento della disciplina recata dalla delibera n. 185/03/CSP, al fine di:

- a) agevolare la circolazione effettiva delle opere audiovisive e la loro trasmissione sulle nuove piattaforme e con le nuove modalità trasmissive;
- b) favorire l'instaurarsi di una corretta prassi contrattuale tra operatori radiotelevisivi e produttori, in grado di promuovere la crescita dell'industria della produzione televisiva indipendente e tutelare la capacità competitiva di quest'ultima, anche sull'esempio delle regolamentazioni adottate da altri Paesi europei;

RITENUTO opportuno adottare nuovi criteri per determinare la partecipazione dei produttori indipendenti alle fasi di sviluppo e realizzazione delle produzioni audiovisive anche al fine di valorizzare, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata dalle parti, il contributo di ingegno e di creazione dell'opera ai fini dell'attribuzione di una quota dei diritti residuali;

RITENUTO, altresì, opportuno specificare che per diritti residuali si intendono tutti i diritti che residuano a seguito dello scadere del termine di durata dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi ;

CONSIDERATO che al fine del pieno sfruttamento delle produzioni audiovisive e per consentire una migliore veicolazione delle stesse su altri mercati ed agevolarne la trasmissione sulle nuove piattaforme trasmissive, il limite massimo di utilizzazione radiotelevisiva dell'opera non possa superare i cinque anni, fatta eccezione per la documentaristica, che per la sua natura scientifica, didattica e culturale richiede un limite inferiore, quantificabile in tre anni;

CONSIDERATO che l'Autorità si riserva di analizzare, anche a seguito dei contributi che perverranno in esito alla consultazione sul presente schema di regolamento, l'opportunità di giungere a forme di tutela dei cosiddetti "format" televisivi, al ricorrere di determinati requisiti che saranno individuati anche attraverso apposita indagine conoscitiva;

CONSIDERATO opportuno chiarire che la limitazione temporale dei diritti relativi alle produzioni audiovisive di cui gli operatori abbiano già acquisito i diritti di utilizzazione televisive ai sensi del regolamento in materia di diritti residuali di cui alla delibera n. 185/03/CONS , non può, comunque, eccedere il termine massimo di sette anni per le opere audiovisive e di cinque anni per i documentari, salvo che le parti non abbiano stabilito un termine inferiore;

CONSIDERATO altresì, opportuno prevedere che, qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto,

quantificabile in tre anni, è opportuno che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima;

CONSIDERATO che è necessario assicurare che le negoziazioni tra le parti aventi ad oggetto le produzioni audiovisive si svolgano in tempi ragionevoli e in maniera equa, trasparente e distinta in relazione a ciascun diritto, al fine di consentire la piena ed autonoma valorizzazione di ognuno di essi, nel rispetto del codice di condotta adottato dagli operatori radiotelevisivi sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;

RITENUTO di adottare, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 177 del 2005, un nuovo regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, in sostituzione di quello approvato con la delibera n. 185/03/CSP, anche in ragione del mutato quadro tecnologico e di mercato;

CONSIDERATO che la complessità e l'incidenza del provvedimento all'uopo predisposto e la particolare rilevanza della materia fanno emergere l'opportunità di sottoporre il testo a una consultazione pubblica;

RITENUTO, conseguentemente opportuno fissare in sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo unico**

1. L'Autorità adotta lo schema di regolamento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante “ Regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti alla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.
2. Lo schema di provvedimento, allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito web dell'Autorità.  
La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 luglio 2008

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Amendola